

anni. Non vorrei essere invadente, anche se forse lo sono già stato con

un caro saluto. A te il meglio che desidero
Giovanni Donatello

ta all'età di sedici anni. Diversi di loro invece sono rimaste vedove giovanissime, alcune, le più fortu-

mente vedove. Molte di loro al momento dell'arresto del loro compagno erano giovanissi-

pena d'anno. Purtroppo queste donne spesso non hanno nessun aiuto dalle

to più profondo, l'«ergastolo ostativo».
Tommaso Romeo

LO SPORTELLLO DEL CITTADINO

Imu e Tasi, ecco come rimediare al mancato versamento

Come rimediare al mancato versamento di Imu e Tasi?

Il contribuente che, passata la scadenza del 16 giugno 2015, ha omesso il versamento dovuto o lo ha effettuato solo parzialmente, potrà avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso. Una prima soluzione, applicabile dal 17 giugno 2015 al 30 giugno 2015, è quella del ravvedimento "sprint": entro il 14° giorno successivo alla scadenza, l'omesso versamento del saldo può essere sanato con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale dello 0,5% annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene eseguito, e della sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.

Ad esempio, se si perfeziona il ravvedimento il 20 giugno 2015 (quarto giorno successivo all'omesso versamento) la sanzione applicabile è pari allo 0,8% (0,2% x 4). Se, invece, il ravvedimento venga perfezionato dal 15° al 30° giorno, successivo alla scadenza (cosiddetto ravvedimento "breve"), quindi dal 1° luglio 2015 al 30 luglio 2015, in aggiunta all'imposta e agli interessi è dovuta la sanzione del 3% che resta fissa indipendentemente dal giorno del versamento.

Vi è poi il nuovo ravvedimento "medio": in questo caso il ritardo del pagamento è ammesso tra i 30 e i 90 giorni, cioè dal 1° agosto 2015 al 16 settembre 2015, con le seguenti maggiorazioni: sempre gli interessi giornalieri calcolati in base al tasso annuale e una sanzione pari a

3,33% del dovuto. Ad esempio un contribuente non versa, entro il 16 giugno 2015, l'acconto TASI per un ammontare di 1.500 euro.

Il contribuente decide di effettuare il ravvedimento il 31 agosto 2015. In questo caso, siccome il ravvedimento viene effettuato con 76 giorni di ritardo (quindi entro 90 giorni dal termine di pagamento fissato al 16 giugno 2015) si potrà applicare la riduzione a 1/9 della sanzione minima, che in questo caso ammonta al 30% dell'imposto omesso (quindi si applica la sanzione ridotta pari al 3,33%). Pertanto si avrà: sanzione da ravvedimento = $1.500 \times 3,33\% = 49,95$ euro; interessi da ravvedimento = $(1.500 \times 76 \times 0,5) / 36.500 = 1,56$ euro; totale da versare = $(1.500 + 49,95 + 1,56) = 1.552$ euro. Per la compilazione dell'F24, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che: in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta; non è previsto pertanto uno specifico codice tributo; sul modello F24 è necessario barrare l'apposita casella "Ravv.", per dichiarare che il pagamento avviene a seguito di ravvedimento operoso.

Nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento quindi nel caso di ravvedimento va indicato l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata (es. per sanare l'omesso versamento dell'acconto 2015, va indicato

"2015"). In F24, il solo importo dovuto a titolo di imposta va arrotondato all'unità di euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi (o per eccesso se superiore). In generale la misura degli interessi applicabili nel caso di somme a debito (a seguito di accertamento) e a credito (rimborsi) è pari al tasso di interesse legale.

Tuttavia, è previsto che i Comuni possano deliberare, tramite proprio Regolamento, la misura degli interessi, che deve comunque essere compresa nel limite di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale.

In particolare, dato che la Legge n. 296/2006 riconosce agli enti impositori la potestà di stabilire la misura di interessi applicabili ai tributi locali vanno differenziate le seguenti due ipotesi: il Comune non ha deliberato alcunché circa la misura degli interessi applicabili: il tasso applicabile è pari a quello legale, previsto dalla normativa generale, pari allo 0,5%; il Comune ha deliberato la misura degli interessi applicabili: il tasso di interesse applicabile è quello definito dal Comune nella propria delibera.

Suddetto tasso può essere al massimo superiore del 3% rispetto a quello statale e pertanto, considerando che è attualmente in vigore la misura dello 0,5%, il tasso disposto dal Comune deve essere compreso tra lo 0,5% e il 3,5%.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

FORMAZIONE

A cosa serve l'etica della vendita

In che senso si parla di etica collegata alla vendita?

L'attività del commerciale necessita di una formazione propria. Non basta infatti conoscere le regole di base della vendita e conoscere le caratteristiche del prodotto. E' importante inoltre che il venditore acquisisca una certa etica della vendita che lo accompagni dal primo approccio con cliente alla stipula del contratto.

C'è un corretto canale di comunicazione nell'approccio con ogni particolare cliente, a partire dal linguaggio scelto. Le tecniche di vendita, infatti, affondano le loro radici nei principi fondamentali della comunicazione, verbale e non verbale per cui è stato coniato il detto "comunicare è vendere e vendere è comunicare".

Una volta trovata la giusta strategia di comunicazione è importante mettere in atto le tecniche di persuasione acquisite nel corso di formazione che consentiranno di concludere proficuamente la trattativa.

Claudio Frasson
Formatore

PRIVACY

Serve un accordo per le telecamere nelle aziende

Serve una qualche autorizzazione per l'installazione di telecamere in azienda?

Telecamere e simili possono essere usati per esigenze organizzative e produttive, sicurezza sul lavoro e tutela del patrimonio aziendale. Per l'installazione, serve l'accordo sindacale con RSU (rappresentanza sindacale unitaria) o RSA (rappresentanze sindacali aziendali). Se l'impresa è ubicata in diverse province o regioni, l'accordo può essere firmato anche con le rappresentanze sindacali più rappresentative a livello nazionale. Senza accordo bisogna chiedere autorizzazione alla DTL o al Ministero del Lavoro.

Nel caso di strumenti che il dipendente utilizza per lavorare o di registrazione presenze, non c'è bisogno di nessun accordo né autorizzazione. La possibilità di utilizzare i dati raccolti con le apparecchiature installate anche ai fini connessi con il rapporto di lavoro, sempre che al lavoratore sia data adeguata informazione su modalità d'uso degli strumenti ed effettuazione dei controlli.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

CASSAZIONE

Commercialisti e clienti chi paga l'errore?

Nel caso di errore del mio commercialista, chi paga?

Recentemente la Corte di Cassazione si è pronunciata con la sentenza 11236 del 29 maggio con cui ha stabilito che il contribuente deve controllare che il documento da trasmettere al proprio commercialista sia arrivato effettivamente a disposizione.

Nel merito un contribuente si vedeva recapitare una cartella di pagamento per aver omesso un pagamento risolto tramite la compensazione con un credito risultante dal modello Unico che nei fatti non era mai giunto alla Agenzia delle Entrate. Il contribuente riteneva di poter dimostrare la trasmissione da parte del commercialista tramite un atto notorio.

La Cassazione ha ritenuto che il documento non attestasse la trasmissione e che il solo affidamento dell'incarico al commercialista non elimini la responsabilità del contribuente di procurarsi una ricevuta dell'invio telematico dal professionista.

Giuseppe Colucci
avvocato

In collaborazione con
Professionisti.it
www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335